

278 ©



TRACCIA n. 1

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

SOTTOCOMMISSIONE ESAMI AVVOCATO

IL PRESIDENTE

Per la migliore soluzione del caso appare opportuna una preventiva analisi dell'Istituto delle successioni, disciplinate dagli articoli 456 ss c.c.

Si parla di successione per indicare il subentro di un soggetto nella totalità dei rapporti giuridici, sia attivi che passivi, di un altro soggetto. La successione si apre con la morte del soggetto titolare di tali posizioni giuridiche.

Quando è lo stesso de cuius, mediante la redazione di un testamento, a disporre in merito alle sorti del proprio patrimonio a seguito della propria morte, si ha una successione c.d. testamentaria.

In caso contrario avrà luogo la ~~successione~~ successione legittima ovvero disciplinata dal legislatore, che ha fissato i criteri di individuazione dei soggetti successibili, spinto dalla necessità di attribuire un titolare al patrimonio del de cuius.

La scelta stessa dei soggetti, indicati all'articolo 565 c.c. è stata effettuata con l'intento di intuire e realizzare la volontà del de cuius, avendo individuato <sup>come successibili</sup> i parenti più prossimi. Solo in loro mancanza quelli meno prossimi e in ultimo lo Stato con le modalità previste dagli artt. 565 ss c.c.

La legge, inoltre, riserva delle quote di eredità in favore di determinate persone, dette legittimari ex artt. 536 ss c.c.

Tali quote non possono essere modificate nemmeno dal de cuius mediante testamento e sono chiamate "quote di riserva".

Al fine di calcolare la reale quota spettante a ciascun legittimario, e la quota di eredità di cui il de cuius può liberamente disporre (detta disponibile), occorre ricostruire la c.d. "massa ereditaria".

Essa è costituita da tutti i beni che appartenevano al

e cuius al momento della morte - al netto dei debiti - a cui si deve aggiungere, fittiziamente, il valore dei beni di cui il de cuius abbia eventualmente disposto, quando era in vita, a titolo di donazione ex art. 556 c.c. (c.d. riunione fittizia). Viene in tal modo ricostruito l'intero patrimonio del soggetto deceduto, che la legge prende come termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e, di conseguenza, della quota di riserva.

Potrebbe accadere che un soggetto legittimario ritenga che la propria quota di eredità sia stata lesa da una donazione effettuata dal de cuius.

In relazione a tale circostanza il legislatore attribuisce ai legittimari la possibilità di esperire l'azione di riduzione delle donazioni, ex artt. 552-555 c.c., in misura necessaria a far conseguire al soggetto agente la quota di eredità attribuitagli dalla legge.

L'accoglimento delle domande renderebbe la donazione inefficace e nunc nei confronti del legittimario vittorioso.

Il caso di specie Tizio coniugato con 2 figli effettua due valide donazioni in denaro, la prima in favore del figlio Carlo del valore di 250.000,00 € e la seconda in favore del suo amico Semprombò di 60.000,00 €. Poco tempo dopo decede lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90.000,00 €. La donazione in favore di Carlo è dispensata dalla collazione, ovvero dall'obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto a titolo di donazione. Tale obbligo disciplinato agli artt. 737 ss. cc. trova il fondamento nel presupposto che tale disposizione sia effettuata dal de cuius come un anticipo sulla futura successione. Pertanto il conferimento ai coeredi servirebbe a eliminare una situazione di

disegugnanze.

Tuttavia la legge prevede un limite a tale possibilità di dispensa dalla collazione: essa è valida solo in relazione alla quota disponibile di eredità.

Pertanto la quota di riserva di Mervio non può essere intaccata dalle donazioni effettuate in favore del fratello Caio.

Occorre, dunque, valutare se le donazioni effettuate da Tizio rientrano nella libertà che aveva di disporre, oppure se esse vadano ad eccedere la quota disponibile.

La massa ereditaria in base alla quale calcolare la quota disponibile è costituita da un appontamento del valore di 90.000,00€ e dalle due donazioni, per un totale di 100.000€ di valore.

Al fine di determinare la quota disponibile occorre fare riferimento all'art. 542 c.c. che disciplina il caso in cui il de cuius lasci in vita il coniuge e più di un figlio. Da tale norma apprendiamo che, nel caso di specie, la quota di cui Tizio poteva disporre era di  $1/4$  della massa ereditaria, ovvero 100.000,00€ e che, pertanto, effettuando le 2 donazioni egli ha leso la quota di legittima ereditaria spettante agli altri legittimari.

In virtù della stessa norma apprendiamo che la quota spettante ai figli è di  $2/4$  della massa ereditaria da dividere in parti uguali.

In ragione di quanto detto la quota di eredità spettante a Mervio ammonta a 100.000,00€, appare dunque chiaro che il padre, con le due disposizioni, abbia leso la sua quota di riserva.

Concludendo, a seguito dei ragionamenti fatti, si ritiene che Mervio possa agire con azione di riduzione nei confronti di Sempronio e di Caio, per vedere reintegrata

a quote che gli spetta per legge.

Infine è sia possibile agire anche contro Sempione si consiglia a Mario di accettare con beneficio di inventario ex art. 564 o 1 cc, essendo ancora nei termini in quanto possessore dei beni ereditari.

In sede di giudizio per la riduzione il giudice valuterà le donazioni effettuate, riducendole, a partire dalle più recenti alla meno recente, e disporrà la riduzione in ragione della reintegrazione della quota di legittima lesa.

Successivamente potrà ~~esporre azione~~ di ~~di~~ domandare la divisione ex art. 713 ss cc. ~~risultati~~ in ragione delle quote i coeredi dovranno conferire quanto loro donato ex art. 737 ss.

Come anticipato Carlo non potrà opporre totalmente la dispensa dalla collazione, in relazione alla donazione ricevuta in quanto valida solo per l'ammontare della quota disponibile di eredità.

VOTAZIONE QUARANTACINQUE (45)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


